



CITTA' DI BACOLI

(Prov. Di Napoli)

Ordinanza n. 137 del 29/05/2014

ACCESSO LIBERO DEGLI ANIMALI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO, NEI PUBBLICI ESERCIZI E SUI SERVIZI DI TRASOPRTO PUBBLICO

Premesso:

- che la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- che l'ANCI e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente hanno sottoscritto un Accordo in data 27 giugno 2012 nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed animali d'affezione, si impegnano a favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali domestici, anche in considerazione delle positive ricadute che forme più inclusive di accoglienza avrebbero sui Comuni a vocazione turistica;

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria";
- l'Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- che le leggi regionali del 02.11.93 n.36, del 24.11.2001 n.16 e la deliberazione della Regione Campania n.1276 del 07.10.2005, adottate ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuovono e disciplinano, la tutela degli animali, condannano gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favoriscono interventi volti a contrastare il randagismo ed operano per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si dispone quanto segue:

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.
2. E' fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Obblighi e sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.
2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa, così distinta:
da € 15,00 a € 80,00 qualora il trasgressore non ottemperi a quanto stabilito al punto 1.2. relativo all'obbligo di utilizzo del guinzaglio e, ove sia necessario, dell'apposita museruola;
da € 25,00 ad € 150,00 qualora il trasgressore non ottemperi a quanto stabilito al punto 1.3. relativo alle deiezioni

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Campania entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

f.to
Il Sindaco